



## COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

Data 30.09.2013

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 32 DEL D.L. 78/2010 E S.M.I**

L'anno **duemilatredici** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	P
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	P
7 - MAZZANTI MARA	A
8 - VERSARI LAURA	P
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	P
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	P
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	A
16 - BARDI OLGA	P
17 - LOMBARDO ANTONIO	A

Totale presenti **13**

Totale assenti **4**

---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Non assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

**P A R E R I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Bacchiet**

---

**IL RAGIONIERE  
F.to Dr.ssa Ciato**

---

**OGGETTO:** Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010. e s.m.i.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la legislazione degli ultimi anni è caratterizzata da una serie crescente di delimitazioni e divieti, con riferimento alle partecipazioni societarie, per esigenze di razionalizzazione dei costi e di adeguatezza degli ambiti gestionali;

Considerato che la classificazione dei servizi prevista in dottrina consente in linea di principi di effettuare le seguenti distinzioni:

**a) servizi pubblici locali** (art. 112 TUEL). Sono i servizi erogati direttamente al pubblico:

- **a rilevanza economica**, qualora caratterizzati da margini significativi di «redditività», anche solo potenziale: ad es. la raccolta dei rifiuti ma anche l'illuminazione votiva (vedi Consiglio di Stato, sez. V- sentenza 23 ottobre 2012 n. 5409);

- **privi di rilevanza economica** (es. la gestione del canile);

**b) servizi strumentali** (art. 13 DL 223/2006). Sono i servizi erogati all'ente locale, di cui i cittadini beneficiano solo indirettamente (es. i servizi informatici). "Si definiscono strumentali all'attività della pubblica amministrazione, in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali" (comunicazione Autorità garante della concorrenza e del mercato del 4 febbraio 2013).

Considerato che spetta al singolo ente locale la qualificazione delle attività affidate alle società partecipate, come ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 325/2010 e che la classificazione del servizio costituisce il punto di partenza per una revisione complessiva dell'assetto delle partecipazioni del Comune di Fauglia;

Atteso che l'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;

Rilevato che la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Considerato altresì che l'art. 3, comma 28 della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Considerato che la valutazione di cui al punto precedente è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale di Fauglia n. 29 del 24.05.2011, ma che si reputa necessario effettuare una nuova verifica e valutazione sulle società di cui si possiede una partecipazione azionaria;

Accertato di conseguenza che il Comune di Fauglia detiene partecipazioni societarie nelle società di cui alla presente deliberazione;

Premesso altresì che nell'ambito delle misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre;

Richiamato in particolare i commi da 1 a 3 e 3-sexies del citato articolo 4, i quali testualmente recitano:

**Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche**

*1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:*

*a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;*

*b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.*

*2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle*

regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la

*razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.*

Atteso in particolare che le norme citate impongono a tutte le pubbliche amministrazioni di dismettere le società strumentali controllate direttamente o indirettamente che nel 2011 abbiano fatturato più del 90% delle prestazioni totali nei confronti delle medesime amministrazioni pubbliche attraverso:

- a) lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013;
- b) la vendita integrale della partecipazione entro il 30 giugno 2013;

Preso atto che sono escluse dall'obbligo:

- le società strumentali che nel 2011 hanno fatturato nel complesso almeno il 10% nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica.

Tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali;

- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- società costituite per la realizzazione dell'Expò 2015;
  - le società quotate in borsa e loro controllate;

Visto l'articolo 49 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, che testualmente prevede che: *“All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti : “31 dicembre 2013” e le parole “ a decorrere dal 1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ a decorrere dal 1° luglio 2014”;*

*b) al comma 2, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2014”.*

Ritenuto, per quanto sopra detto, che con successivo atto si debba procedere ad una verifica degli adempimenti di cui all'articolo 4 del D.L. 95 del 2012 e s.m.i, nonché alla verifica degli altri adempimenti in materia di società pubbliche, limitandosi con l'approvazione della presente deliberazione all'esame del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 32 del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 221 del 2012, l'affidamento del servizio alle società partecipate deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;

Preso atto che la verifica sugli affidamenti in essere va compiuta entro il 31 dicembre 2013, mediante pubblicazione sul sito della predetta relazione, contenente gli elementi sopra riportati; gli affidamenti non conformi cessano a tale data. Gli affidamenti cessano alla scadenza prevista sul contratto di servizio; in assenza, il contratto deve essere integrato pena la cessazione al 31.12.2013;

Considerato che le seguenti società, in quanto svolgenti un servizio di interesse generale, come tale qualificato dall'art. 16 del Trattato CE, in relazione a cui il citato art. 3, comma 27 della L. n. 244/2007 che ammette sempre la costituzione o l'assunzione di partecipazioni, sono state mantenute ai sensi della sopra citata normativa, così come stabilito con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fauglia n. 29 del 24.05.2011, ma che come detto si rende necessario effettuare una nuova verifica ed aggiornamento delle società possedute;

1. **CTT NORD S.r.l.**, che gestisce alla data odierna l'organizzazione e l'esercizio di servizi di trasporto su gomma, sia pubblico che privato, regionale e locale di persone e di merci. L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del trasporto pubblico a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico.

2. **Geofor S.p.A.**, unitamente alle partecipate **Ecofor Service Spa** e **Geofor Patrimonio Spa** che gestiscono i servizi legati allo smaltimento di rifiuti, rispettivamente per:

- a) Smaltimento rifiuti solidi urbani;
- b) smaltimento di rifiuti industriali, di movimento terra, attività di gestione discarica;
- c) Gestione del patrimonio immobiliare ed impiantistico.

L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del settore dei rifiuti a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di servizio per la collettività di Fauglia.

3. **Cerbaie S.p.A.**, attraverso la quale l'Ente partecipa alla società Acque S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato di tutti i comuni facenti parte dell'ATO 2. Per questa società dovrà essere fatta una successiva valutazione in merito alla possibilità di dismissione, al fine di detenere esclusivamente la quota nella società Acque s.p.a Tale valutazione dovrà tener conto in ogni caso anche degli attuali rapporti pendenti con la società in questione. Non si ritiene possibile o comunque opportuno uscire dalla società fino a quando non sono stati definiti i suddetti rapporti pendenti.

4. **A.P.E.S. s.c.p.a.** che gestisce l'attività precedentemente svolta dall'I.A.C.P. per lo svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del

patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della L.R.T. 3/11/98, n. 77 nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, che dai soci conferito, affidato o comunque attribuito alle società, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con Lode Pisano e/o con i singoli comuni che ne fanno parte secondo le determinazioni assunte a riguardo dallo stesso Lode Pisano; tutte o parte delle funzioni di cui all'art.4, della L.R.T. 3/11/98, n. 77; acquisizione e vendita per conto dei comuni, progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione del nuovo patrimonio edilizio destinato ad E.R.P.

Si ritiene che sostanzialmente la partecipazione alla società sia resa obbligatoria dalla normativa regionale.

5. **AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA s.r.l.** per la gestione della domanda energetica, promozione efficienza energetica, migliore utilizzo risorse locali e rinnovabili e miglioramento protezione ambiente.

L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del settore energetico a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di servizio per la collettività di Fauglia. Inoltre, grazie all'azione della società, si rende possibile partecipare attivamente a bandi europei e nazionali, al fine di reperire specifici finanziamenti per l'attività dell'Ente.

6. **RETIAMBIENTE s.p.a.** Società per azioni interamente a composizione pubblica, propedeutica alla costituzione della società a capitale misto a conclusione della procedura di gara per la scelta del socio privato indetta dall'A.T.O. Toscana Costa, al fine di individuare il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. E dalle normative regionali in materia (fra le quali L.R. Toscana n. 65 del 29/12/2010, L.R. Toscana 18 maggio 1998 n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i., L.R. Toscana 22 novembre 2007, n. 61).

L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del settore dei rifiuti a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di servizio per la collettività di Fauglia.

7. **GAL ETRURIA- Società consortile a responsabilità limitata.** La società persegue finalità di sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali, nel rispetto dei regolamenti della C.E. E della legislazione nazionale.

L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del settore rurale a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di servizio per la collettività di Fauglia. Inoltre, grazie all'azione della società, si rende possibile partecipare attivamente a bandi europei e nazionali, al fine di reperire specifici finanziamenti per l'attività dell'Ente.

8. **TOSCANA ENERGIA s.p.a.** La società ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie, in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, artigianali, industriali ed agricoli.

L'utilità della partecipazione si riflette anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del settore energetico a livello locale, definendo quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi di servizio per la collettività di Fauglia. La società, inoltre, ha anche recentemente provveduto alla distribuzione di importanti utili a favore del Comune di Fauglia.

Ritenuto quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal



momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale nonché attività ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Preso atto invece che con la presente deliberazione del Consiglio Comunale di Fauglia risulta necessario procedere alla dismissione della partecipazione societaria del Comune nelle seguenti società:

**9. Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.** in liquidazione, che gestiva precedentemente l'organizzazione e l'esercizio di servizi di trasporto, sia pubblico che privato, regionale e locale di persone e di merci. La società è attualmente in fase di liquidazione e si sta procedendo ad opera del liquidatore alla ripartizione a favore dei soci, tra cui il Comune di Fauglia del capitale sociale e dell'utile dell'anno precedente.

Preso atto altresì che il Comune di Fauglia partecipa altresì ai seguenti organismi, di cui si ritiene che debba essere mantenuta l'attuale partecipazione, anche in relazione al rispetto di adempimenti normativi, non rientrando gli stessi neanche nella disciplina e casistica di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.:

**10. Autorità Idrica Toscana A.I.T.** con l'entrata in vigore della L.R. Toscana 28.12.2011, n. 69 le funzioni già esercitate da ATO 2 sono state trasferite alla Autorità Idrica Toscana A.I.T.. Tale nuova autorità è pertanto subentrata ope legis in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del precedente consorzio ed opera ex lege.

**11. Comunità di ambito Ato Toscana Costa** costituito in data 18.11.2008 ai sensi della L.R. Toscana 61/2007, nuova comunità di ambito in sostituzione dell'A.T.O. 3. Organizzare, affidare e controllare servizio integrato RSU.

**12. Società della Salute Area Pisana**, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate dell'ambito territoriale dei comuni partecipanti alla stessa; per lo sviluppo delle politiche di area che incidono sulle condizioni di benessere della popolazione; per la programmazione e l'organizzazione dell'attività sanitaria e sociale integrata; per la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sociale e sanitario locale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 (obbligo peraltro confermato dall'art. 9, comma 7, del d.l. 95/2012), entro il 30 settembre del 2013 i Comuni con popolazione inferiore alla soglia di 30.000 abitanti (entro il 31 dicembre 2013 i Comuni tra i 30.000 e i 50.000 abitanti) devono dismettere le partecipazioni non consentite dal medesimo articolo;

Preso atto che il vincolo in esame vale certamente per le società di gestione di **servizi strumentali**, così come stabilito dalla Deliberazione n. 83 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Adunanza del 6 Ottobre 2011, mentre è più controversa l'applicabilità del limite numerico in esame con riferimento alle società che gestiscono **servizi a rilevanza economica**, comprese quelle quotate in borsa, così come stabilito dalla Corte conti, sez. Basilicata n.173/2012;

Considerato che, in base al medesimo art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono più costituire nuove società. In teoria, gli stessi enti possono invece acquisire nuove quote di partecipazione in società esistenti purchè – si ritiene – non in perdita, così come stabilito dal parere Corte dei Conti sez. Lombardia 29/03/2012 n. 91/PAR). Inoltre, entro il 30 settembre 2013 tali enti devono mettere in liquidazione le società già costituite – in caso di partecipazione totalitaria - ovvero ne cedono le partecipazioni, qualora abbiano registrato perdite nel corso dell'ultimo triennio (si ritiene: negli esercizi 2010-2012), oppure abbiano subito riduzioni di capitale sociale o perdite da ripianare;

Ritenuto che la disposizione di cui al comma 32 non si applica alle società "pluripartecipate", con partecipazione paritaria ovvero proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi la soglia di 30.000 abitanti; ciò vale sia per le società già costituite che per quelle da costituire;

Ritenuto, per quanto sopra detto, ai sensi del medesimo comma 32 del D.L. 78 del 2010 come convertito dalla L. 122 del 2010, che sia possibile mantenere le partecipazioni anche in perdita tramite forma associativa sopra la soglia di 30.000 abitanti:

- conferimento all'Unione di Comuni;
- convenzione tra più enti che intendano partecipare ad una società pluripartecipata in ambito sovracomunale, con quote paritarie o proporzionali, o che intendano modificare le quote di una società pluripartecipata già esistente in senso conforme alla norma;

Considerato che risulta necessario, tenendo conto di quanto sopra sinteticamente detto, anche a livello di esclusioni e di non applicazione della norma procedere alla verifica delle società precedentemente indicate con i numeri da 1) a 8) compresi;

Preso atto che per quanto concerne la **società CTT NORD S.r.l.**, la stessa risulta essere stata costituita solo nell'anno 2012, a seguito di approvazione dei relativi atti costitutivi con deliberazione del Consiglio Comunale di Fauglia n. 40 del 28.09.2012 e pertanto la stessa risulta avere solo l'ultimo bilancio, che risulta non ancora a conoscenza di questo Ente. Inoltre la stessa, per evidenti motivi, b) non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Geofor S.p.A** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a 2.000 azioni ordinarie, per un valore nominale di euro 1.040,00=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Ecofor Service S.p.A** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a 450 azioni ordinarie, per un valore nominale di euro 450,00=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Geofor Patrimonio S.p.A** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a 1.614 azioni ordinarie, per un valore nominale di euro 1.614,00=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Cerbaie S.p.A** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a 8.047 azioni ordinarie, per un valore nominale di euro 80.470,00=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **A.P.E.S. s.cp.a.** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a 4.350,00= azioni ordinarie, per un valore nominale di euro 4.350,00=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Azienda Energetica Provincia di Pisa s.r.l.** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a quota di nominali euro 1.145,22=, per un valore nominale di euro 1.145,22=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **RETIAMBIENTE s.p.a.** la stessa risulta essere stata costituita solo al termine dell'anno 2011 e che conseguentemente risulta avere un bilancio in perdita nell'anno 2012. Ritenuto che la situazione del bilancio in perdita sia collegata inevitabilmente alle perdite collegate allo start up dell'attività e che di

conseguenza non possa rientrare nelle casistiche di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Visto inoltre il quadro normativo in continua evoluzione e l'interpretazione di alcuni autori in merito al fatto che le casistiche di cui all'articolo 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010, possano considerarsi come necessariamente essere presenti tutte simultaneamente per dare il via al processo di dismissione della società, ed anche sulla base di alcune interpretazioni che sostengono la non applicabilità della normativa in questione alle società svolgenti servizi a rilevanza economica ed a quelle che, anche attraverso l'istituto della convenzione e/o dei patti parasociali tra gli enti pubblici, consentano il superamento della soglia dei 30.000 abitanti; in considerazione dell'esigua partecipazione del Comune di Fauglia al capitale sociale, pari alla quota di 360 azioni ordinarie, per un valore nominale di solo euro 360,00=; preso atto dell'utilità della partecipazione alla società stessa per il perseguimento degli obiettivi del Comune in tema di rifiuti, si ritiene che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Gal Etruria – società consortile a responsabilità limitata** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a quota di nominali euro 1.000,00=, di cui versati euro 0,0=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Preso atto che, per quanto concerne la società **Toscana Energia s.p.a** la stessa risulta avere il bilancio in utile negli anni 2010-2012 compresi. Inoltre la stessa non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La partecipazione del Comune di Fauglia è pari a quota di 178.314 azioni ordinarie=, per un valore nominale di euro 178.314=. Si ritiene, di conseguenza, che la medesima società non sia soggetta all'obbligo di dismissione ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, riportante il seguente esito, riscontrato con l'ausilio degli scrutatori nominati per l'odierna seduta:

Presenti	n. 13
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 2 (Bardi – Massei)
Astenuti	n. =

## DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e 28 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 32, del DL. 78 del 2010 e s.m.i., il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fauglia nelle società di seguito elencate:
  - CTT NORD S.r.l., che gestisce alla data odierna l'organizzazione e l'esercizio di servizi di trasporto su gomma, sia pubblico che privato, regionale e locale di persone e di merci.
  - Geofor S.p.A., unitamente alle partecipate Ecofor Service Spa e Geofor Patrimonio Spa che gestiscono i servizi legati allo smaltimento di rifiuti, rispettivamente per:
    - a) Smaltimento rifiuti solidi urbani;
    - b) smaltimento di rifiuti industriali, di movimento terra, attività di gestione discarica;
    - c) Gestione del patrimonio immobiliare ed impiantistico.
  - Cerbaie S.p.A., attraverso la quale l'Ente partecipa alla società Acque S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato di tutti i comuni facenti parte dell'ATO 2. Per questa società dovrà essere fatta una successiva valutazione in merito alla possibilità di dismissione, al fine di detenere esclusivamente la quota nella società Acque s.p.a Tale valutazione dovrà tener conto in ogni caso anche degli attuali rapporti pendenti con la società in questione
  - A.P.E.S. s.c.p.a. che gestisce l'attività precedentemente svolta dall'I.A.C.P. per lo svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della L.R.T. 3/11/98, n. 77 nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, che dai soci conferito, affidato o comunque attribuito alle società, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con Lode Pisano e/o con i singoli comuni che ne fanno parte secondo le determinazioni assunte a riguardo dallo stesso Lode Pisano; tutte o parte delle funzioni di cui all'art.4, della L.R.T. 3/11/98, n. 77; acquisizione e vendita per conto dei comuni, progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione del nuovo patrimonio edilizio destinato ad E.R.P.
  - AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA s.r.l. per la gestione della domanda energetica, promozione efficienza energetica, migliore utilizzo risorse locali e rinnovabili e miglioramento protezione ambiente.
  - RETIAMBIENTE s.p.a. Società per azioni interamente a composizione pubblica, propedeutica alla costituzione della società a capitale misto a conclusione della procedura di gara per la scelta del socio privato indetta dall'A.T.O. Toscana Costa, al fine di individuare il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. E dalle normative regionali in materia (fra le quali L.R. Toscana n. 65 del 29/12/2010, L.R. Toscana 18 maggio 1998 n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i., L.R. Toscana 22 novembre 2007, n. 61)
  - GAL ETRURIA- Società consortile a responsabilità limitata. La società persegue finalità di sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali, nel rispetto dei regolamenti della C.E. E della legislazione nazionale.

- TOSCANA ENERGIA s.p.a. La società ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie, in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, artigianali, industriali ed agricoli.

3. Di dare atto che le società partecipate dal Comune di cui al precedente punto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo.

4. Di dare atto che si sta procedendo alla dismissione della partecipazione societaria del Comune di Fauglia nelle seguenti società:

- Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. In liquidazione, che gestiva precedentemente l'organizzazione e l'esercizio di servizi di trasporto, sia pubblico che privato, regionale e locale di persone e di merci. La società è attualmente in fase di liquidazione e si sta procedendo ad opera del liquidatore alla ripartizione a favore dei soci, tra cui il Comune di Fauglia del capitale sociale e dell'utile dell'anno precedente;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore I;

6. di confermare l'autorizzazione agli uffici competenti di procedere alla vendita delle quote azionarie possedute dal Comune di Fauglia nelle società partecipate di cui al punto 4 del presente dispositivo;

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo Toscana

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Riconosciuta l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti	n. 13
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 2 (Bardi – Massei)
Astenuti	n. =

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 46 del 30.09.2013

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Carli**

---

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**Fulvia Petrini**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Paolo Di Carlo**

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Paolo Di Carlo**

---

---

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Paolo Di Carlo**

---